

**LEGGE 18 ottobre 2001 , n. 383**

Primi interventi per il rilancio dell'economia.

Vigente al: 18-12-2020

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 12

Gestione unitaria delle funzioni statali
in materia di giochi, formazione del personale
e trasferimento ai comuni di beni immobili

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
- b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (10)

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, ((

per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,))
di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa
o fuori ruolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265.

4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3
dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei
confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo
puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,
fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.

5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano
a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente
tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 39, comma
13-ter) che "Fermo restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi."